

Causa T-46/03 R

Leali SpA

contro

Commissione delle Comunità europee

«Procedimento sommario — Concorrenza — Pagamento di ammenda —  
Garanzia bancaria — Urgenza — Insussistenza»

Ordinanza del presidente del Tribunale 20 ottobre 2003 . . . . . II-4475

Massime dell'ordinanza

1. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione — «Fumus boni iuris» — Danno grave e irreparabile — Carattere cumulativo — Conseguenze*  
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
  
2. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Sospensione dell'esecuzione dell'obbligo di costituire una garanzia bancaria come condizione per non procedere all'immediata riscossione di un'ammenda — Presupposti per la concessione — Circostanze eccezionali*  
(Art. 242 CE)

1. Una domanda di provvedimenti provvisori deve precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano prima facie (*fumus boni iuris*) l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Questi presupposti sono cumulativi, cosicché una domanda di sospensione dell'esecuzione deve essere respinta qualora manchi uno dei suddetti presupposti.

(v. punto 12)

2. Una domanda di sospensione dell'esecuzione dell'obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per la non immediata riscossione dell'importo di un'ammenda può essere accolta solo al verificarsi di circostanze eccezionali. Infatti, la possibilità di esigere la costituzione di una garanzia finanziaria è espressamente prevista per

i procedimenti sommari dai regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale e corrisponde ad una linea di condotta generale e ragionevole della Commissione.

L'esistenza di tali circostanze eccezionali può, in linea di principio, essere considerata dimostrata quando la parte che chiede di essere esonerata dalla costituzione della garanzia bancaria richiesta fornisce la prova dell'impossibilità obiettiva di costituire tale garanzia o del fatto che la costituzione della garanzia bancaria metterebbe in pericolo la sua esistenza. La pertinenza di tali prove dev'essere valutata alla luce della situazione economica obiettiva della ricorrente.

(v. punti 32-35)